



# Comune di Chiaverano

Unione della Serra

Città Metropolitana di Torino

Piazza Ombre, 1 – 10010 Chiaverano TO

Tel. 0125-54805 Fax 0125-54144

E-mail: info@comune.chiaverano.to.it

PEC: chiaverano@cert.ruparpiemonte.it

P. IVA 02195200015



Ordinanza n 46 / 2015

Prot. 5897

Cat. I Cl. 19

Data 29 DIC 2015

alla cittadinanza interessata

**OGGETTO: Divieto di utilizzo di petardi, botti e artifici pirotecnici di ogni genere su tutto il territorio comunale.**

## IL SINDACO

Considerato che:

è diffusa la consuetudine di celebrare le festività, oltre che con strumenti innocui, anche con il lancio di petardi, botti e artifici pirotecnici di vario genere, il cui utilizzo registra un indiscriminato, consistente e pericoloso incremento in alcuni periodi dell'anno;

esiste un oggettivo pericolo, anche per i petardi, dei quali è ammessa la vendita al pubblico, trattandosi pur sempre di materiali esplosivi, che in quanto tali, sono comunque in grado di provocare danni fisici, anche di rilevante entità, sia a chi li maneggia, sia a chi venisse fortuitamente colpito;

- sia pure in misura minore, il pericolo sussiste anche per quei prodotti che si limitano a produrre un effetto luminoso, senza dare luogo a detonazione, quando gli stessi siano utilizzati in luoghi affollati o da bambini;
- serie conseguenze negative si possono determinare anche a carico degli animali domestici nonché alla fauna selvatica, in quanto il fragore dei botti, oltre, ad ingenerare in loro un'evidente reazione di spavento, li porta frequentemente a perdere l'orientamento, esponendoli, così, anche al rischio di smarrimento e/o investimento quando tali botti non esplodono proprio a ridosso di animali vaganti o di proprietà, sia d'affezione che selvatici, causandone spesso il ferimento o la morte per ustioni e bruciateure;

**Dato atto** che per "incolumità pubblica" si intende l'integrità fisica della popolazione e per sicurezza urbana un bene pubblico da tutelare attraverso attività poste a difesa nell'ambito delle comunità locali, del rispetto delle norme che regolano la vita civile, per migliorare le condizioni di vivibilità nei centri urbani, la convivenza civile e la coesione sociale;

**Rilevata** altresì la necessità di limitare comunque il più possibile, rumori molesti nell'ambito urbano in tutte le vie e piazze ove si trovino delle persone, e in particolare in prossimità di scuole, uffici pubblici, luoghi di culto, luoghi di cura, anche ai sensi dell'articolo 659 del Codice Penale ( disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone);

**Considerato** che il perdurare della situazione potrebbe comportare situazioni di danneggiamento al patrimonio pubblico e impedirne la fruibilità e determinare lo scadimento della qualità urbana e ritenuto pertanto di dover intervenire con urgenza;

**Visto** il D.Lgs 18/08/2000 n. 267 e s.m.i;

**Vista** la L.24/11/1981 n. 689 e s.m.i.;

**Visto** l'art. 659 C.P.;

**Visto** lo Statuto Comunale;

## ORDINA

Il divieto di utilizzare petardi, botti e artifici pirotecnici di ogni genere su tutto il territorio comunale dal 30. 12. 2015 al 06. 01. 2016, ai fini della tutela dell'incolumità pubblica intesa come integrità fisica della popolazione, nonché per la sicurezza urbana ai fini del rispetto delle norme che regolano la convivenza civile, per la protezione del patrimonio pubblico e degli animali sul proprio territorio.

L'inosservanza delle disposizioni del presente provvedimento è punita con una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00, ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs 18/08/2000 n. 267, fatto salvo la denuncia all'Autorità Giudiziaria, ove il fatto assuma rilevanza penale;



**Le Forze dell'Ordine sono incaricate dell'esecuzione della presente ordinanza.**

**DISPONE**

Che la presente ordinanza venga resa nota alla cittadinanza interessata mediante:

- pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale;
- qualunque altra forma di pubblicità che non sia in contrasto con le seguenti norme di legge e/o regolamentari;

Avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà proporre:

- ricorso al TAR del Piemonte, entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio del Comune di Chiaverano ( dell'art. 3 comma 4 e art. 5 comma 3 della Legge 07/08/1990 n. 241 e s.m.i.);

Chiaverano, li **29 DIC 2015**

Il Sindaco  
**Maurizio A. Fiorentini**

